

## **TI\_GERICHTE 17.2008.71 vom 25. Mai 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-05-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2008.71\\_d20050525](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2008.71_d20050525)

FR: TI\_GERICHTE 17.2008.71 du 25 mai 2005

IT: TI\_GERICHTE 17.2008.71 del 25 maggio 2005

### **Regeste**

Istanza di revisione (determinazione della pena)

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Chiamata a statuire sul ricorso per cassazione presentato il 12 luglio 2005 da RI 1 contro la commisurazione della pena inflittagli dalla Corte delle assise criminali in \_\_\_\_\_, questa Corte aveva tra l'altro rilevato che il ricorrente aveva sostenuto che il residuo di pena che egli era chiamato a espiare a seguito della sua ultima condanna ammontava a cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, come si evince dalla decisione emanata il 13 dicembre 2000 dal Consiglio di vigilanza (inc. 151.2000.174), annessa al ricorso, e non a tre anni e due mesi come ritenuto dai primi giudici. In questo modo, secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva sì considerato gli effetti negativi legati alla revoca del terzo di pena in applicazione dell'art. 38 n. 4 vCP, dipartendosi tuttavia dall'erroneo convincimento che esso ammontava a tre anni e due mesi di reclusione; né si spiegherebbe altrimenti – sempre a suo parere – come mai la sua condanna sarebbe stata di soli dodici mesi inferiore rispetto a quella inflitta al fratello, maggiormente colpevole, il cui residuo da scontare è invece di sei anni e otto mesi di reclusione. Sennonché, pur avendo convenuto che la Corte di assise aveva calcolato in modo inesatto il presumibile residuo di pena a carico di RI 1 dipartendosi semplicemente dall'ultima condanna a nove anni e sei mesi fissata dalla Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza del 24 aprile 1996 (inc. 17.1996.5) e pur avendo criticato il primo giudice per non avere acquisito agli atti – non trovandola – la decisione del Consiglio di vigilanza (che considerava anche residui di pena relativi ad altre precedenti condanne), nonostante il difensore avesse a sua volta quantificato in cinque anni di reclusione il rimanente della pena da espiare (sentenza di assise, pag. 15 in fondo), questa Corte aveva ugualmente respinto il ricorso. Richiamati i suoi precedenti considerandi 5b e 5c riferiti alla reiezione del ricorso di \_\_\_\_\_, che aveva pure preteso una ulteriore riduzione di pena per tenere maggiormente conto degli effetti negativi conseguenti alla sicura revoca del residuo della precedente pena a suo carico, questa Corte aveva nondimeno concluso che i presumibili disagi correlati alla revoca del terzo di pena – anche nella (maggiore) misura adottata da RI 1 – non potevano condurre, nel risultato, a significative riduzioni di pena. Al momento di ottenere la liberazione condizionale (art. 38 n. 1 vCP) RI 1 era stato formalmente avvertito dal Consiglio di vigilanza che, avesse delinquito nuovamente durante il periodo di prova, sarebbe stato chiamato a scontare l'intero residuo di pena (dispositivo n. 3). Avendo ignorato platealmente il monito, aveva allora spiegato questa Corte, il soggetto non poteva dolersi delle conseguenze che ne derivano. Né la condanna a 5 anni di reclusione, aveva poi puntualizzato questa Corte, denota eccesso o abuso del potere di apprezzamento. Certo, considerato che il ricorrente dovrà scontare

anche cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, anziché i tre anni e due mesi supposti dalla prima Corte – aveva infine concluso la Corte di cassazione e di revisione penale - la pena denota severità, ma nelle circostanze descritte nei considerandi che precedono essa non può dirsi esagerata e non trascende la latitudine di giudizio che competeva alla prima Corte nella commisurazione della pena (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 9). Nel vagliare il ricorso di \_\_\_\_\_ questa Corte non aveva, del resto, mancato di rilevare che sul tema sollevato, in DTF 119 IV 125 il Tribunale federale, giudicando il caso di un condannato a quattro mesi di detenzione da espiare che si era nel frattempo notevolmente emendato, ha stabilito che nella commisurazione della pena il giudice deve considerare anche il ricollocamento cui lo stesso condannato sarà tenuto per avere delinquito durante il periodo di prova (art. 38 n. 4 vCP). Nel caso citato, la condanna risultava di poco superiore al limite che impone il ricollocamento (tre mesi di detenzione), onde l'obbligo – in quel caso – per il condannato di scontare un residuo di 14 mesi, sanzione che, secondo lo stesso Tribunale federale poteva però risultare sproporzionata per un soggetto che frattanto si era ravveduto e risocializzato (119 IV 126), mentre che all'autorità penale sarebbe bastato pronunciare una pena poco lieve per evitare all'imputato i rigori dell'art. 38 n. 4 vCP. Questa Corte aveva dipoi richiamato un suo precedente giudizio, in cui ha avuto modo di considerare gli effetti negativi dell'inevitabile ricollocamento nei confronti di un soggetto condannato a cinque anni di reclusione per ripetuta rapina aggravata commessa parecchi anni prima e che nel frattempo si era completamente ravveduto, ma che a causa dell'art. 38 n. 1 cpv. 1 vCP rischiava otto anni di reclusione. In quel caso la pena di cinque anni pronunciata dalla prima Corte è stata quindi ridotta a quattro anni e due mesi di reclusione (sentenza CCRP del 12 agosto 2005, consid. 5b con riferimento alla sentenza CCRP del 18 settembre 1998, inc. 17.1998.26, consid. 5d). Ciò posto, quanto alla condanna inflitta a \_\_\_\_\_ questa Corte – ricordato che i primi giudici avevano comunque considerato che alla condanna pronunciata si sommerà la revoca del terzo delle pene precedenti – aveva concluso che la specifica fattispecie è ben diversa dalle due citate sentenze, ove a differenza dei due condannati che si erano ravveduti, \_\_\_\_\_ si è dimostrato – come il fratello RI 1 – un irriducibile; circostanza questa che non poteva dunque spingere il soggetto – e quindi anche il correo – a contare su significative riduzioni di pena per la maggior durata della carcerazione consecutiva ai reati commessi intenzionalmente e senza remore durante l'espiazione della condanna, né sotto il profilo del disagio legato al ricollocamento giusta l'art. 38 n. 4 vCP, né sotto quello correlato alla mancata messa in libertà provvisoria dopo i due terzi della pena, come prescritto dall'art. 38 n. 1 vCP (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 5c e 9).

## **E. 5**

Da questo precede, contrariamente a quanto preteso nella domanda di revisione, allegando le decisioni che attestano un residuo di pena da scontare di cinque anni, quattro mesi e venti giorni (e non di tre anni e due mesi, come allora supposto dalla Corte delle assise criminali \_\_\_\_\_, che lo aveva condannato a cinque anni di reclusione), l'istante non si avvale di un (nuovo) mezzo di prova serio (sulla nozione: v. DTF 130 IV 72 consid. 1 pag. 73) e rilevante. Giacché, come sopra diffusamente rilevato, la questione sollevata nella presente procedura - ossia quella di sapere se la prima Corte avrebbe verosimilmente pronunciato una pena inferiore se fosse stato a conoscenza del fatto che la porzione di pena potenzialmente soggetta a revoca ex art. 38 n. 4 vCP era superiore rispetto a quella da essa in un primo momento ritenuta nella commisurazione della pena - è da considerarsi superata alla luce degli argomenti sviluppati al riguardo da questa Corte nella sua sentenza del 12

agosto 2005. Contrariamente a quanto rilevato nell'istanza, questa Corte non si era semplicemente limitata a un solo esame di arbitrio, rispettivamente di adeguatezza del risultato sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento; essa aveva invece chiaramente stabilito che, comunque sia, dato quanto esposto sullo specifico argomento in relazione al ricorso del fratello \_\_\_\_\_, i presumibili disagi correlati alla revoca del terzo di pena – anche nella misura adottata nel ricorso (quindi anche dipartendosi da cinque anni, quattro mesi e venti giorni di pena supplementare), non possono condurre nel risultato a significative riduzioni di pena, visto che al momento di ottenere la liberazione condizionale RI 1 era stato formalmente avvertito dal Consiglio di vigilanza che, avesse delinquito nuovamente durante il periodo di prova, sarebbe stato chiamato a scontare l'intero residuo di pena e che avendo egli ignorato platealmente il monito, non può dolersi delle conseguenze che ne derivano (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 9). In altri termini, questa Corte aveva allora in concreto ritenuto che il ricorrente non poteva pretendere che si procedesse a uno sconto di pena lineare o proporzionale in termini matematici alla porzione di pena oggetto di sanzione ex art. 38 n. 4 vCP, ritenendo che ciò significherebbe in buona sostanza affermare che un soggetto irriducibile – come il qui istante – potrebbe esigere ipso iure di vedersi fortemente decurtata la nuova pena, così da azzerare rispettivamente da ridimensionare in buona parte gli inevitabili effetti negativi del ricollocamento a lui riconducibili per avere scelto la via della recidiva anziché quella del ravvedimento. Il che non può entrare evidentemente in considerazione. Certo, questa Corte non aveva mancato di rilevare che, nel suo esito, la condanna a 5 anni può apparire indubbiamente severa se si considera che il soggetto dovrà anche scontare cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione residua (anziché tre anni e due 2 mesi supposti dalla prima Corte) ma che, nelle circostanze descritte, ciò non può però ancora dirsi esagerato e non trascende la latitudine di giudizio che competeva alla prima Corte nella commisurazione della pena (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 9). Il richiamo al limitato potere cognitivo di questa Corte nel vagliare la commisurazione della pena è però successivo alla fissazione del principio che dai presumibili disagi correlati alla revoca del terzo di pena il ricorrente, comunque sia, non poteva prendere significativi riduzioni di pena per i nuovi reati, e ciò a prescindere dalla durata esatta della parte di pena soggetta a ricollocamento. Di fronte a queste chiare considerazioni, RI 1 avrebbe, dandosene il caso, semmai dovuto insorgere al Tribunale federale con ricorso per cassazione, sostenendo che questa Corte aveva disatteso un elemento di fondamentale portata nella commisurazione della pena, ossia facendole carico di avere a torto ritenuto che il fatto di dovere scontare anche cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione (anziché tre anni e due e 2 mesi di reclusione) in aggiunta alla pena comminata per i nuovi reati non fosse suscettibile di giustificare ulteriore indulgenza nei suoi confronti, rispettivamente facendo carico alla stessa Corte di assise di averlo condannato a una pena sproporzionata rispetto a quella inflitta al fratello (sei anni di reclusione) dopo avere correttamente quantificato in sei anni e otto mesi di reclusione la parte di pena che questi sarà chiamato a scontare ex art. 38 vCP a seguito dei reati sfociati nella condanna del 25 maggio 2005 (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 5b).

## **E. 6**

Ciò posto, l'istanza di revisione va disattesa, Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'istante (art. 15 cpv. 1 CPP con riferimento all'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamato l'art. 291 cpv. 1 CPP su rinvio dell'art. 301 cpv. 2 CPP e vista per le spese la tariffa giudiziaria pronuncia:

1. La domanda di revisione è respinta.
2. Gli oneri

processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 400. – b) spese fr. 50. – fr. 450. – sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici  
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall' art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.